



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statuti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Del Ricevimento De' Fratelli.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



**GLI STATUTI FATTI
DALL'ILLVSTRISS. E REVERENDISS.**

MONSIG. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO,

Nel secondo suo Capitolo Generale, celebrato in
Malta, l'Anno M. D. LXXXVIII.

DI EL RICEVIMENTO

D'E FRANCATELLI

*Chi hauerà effercitata Mercantia, non sia ricevuto
per Fratello Cavaliero.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

Parentes, dice il Latino. E chi s'intendino sotto questo nome Parentes, veggasi lo stat. 37. della sign. delle Parole.



TATVIMO, che chi hauerà egli stesso, o suoi Padri, effercitata mercantia, e saranno stati Banchieri, o Scrittori di Banco, Numularij, Argentieri, o come volgarmente si dice Cassieri, o Sensali, o vero in Fondaco, o Bottega haueranno misurato, o venduto panno di seta, o di lana, grano, e qual si voglia altra cosa; ancorche sia nobile di nome, e d'armi, sia di qual si voglia Dominio, Città, o Prouincia, non sia ricevuto per Fratello Cavaliero.

Che

Che colui, il cui Padre, e Madre occupano beni dell'Ordine
suo, o quel nostro, in quello non sia riceuuto.

I L M E D E S I M O C A R D I N A L E
G R A N M A E S T R O.

Per consuetudine consonante alla ragione, è stato deter-
minato, che colui, ch' à qualche graue debito è obligato,
non sia ammesso nell'Ordine nostro. E però statuimo, e di-
chiaramo, che nessuno, i Padri delquale, o vero egli stesso
occupa Terre, possessioni, giurisdictioni, o qual si voglia altro
bene del suddetto Ordine nostro, in quello non sia riceuuto;
se prima non hauerà fatta la debita restituzione: Comman-
dando, che i Commissarij deputati a fare le proue della no-
bilità, diligentemente si informino sopra di questo; e sopra
ciò debbano esaminare Testimonij.

D E L C O M M V N T E S O R O.

Del modo di pagare i debiti de' Fratelli Defonti.

F R . V G O D E L O V B E N X V E R D A L A
C A R D I N A L E G R A N M A E S T R O.

Per lenare le differenze, che saranno nate tra' Creditori
de' Fratelli Defonti, statuimo, che pagati prima i debiti
del Tesoro, di qual si voglia sorte, etiandio per obligatione
d'ipoteca, cioè di pegno, o per qual si voglia altro conto, e
lo stipendio de' Seruitori, si faccia il pagamento frà gli altri
Creditori, non come fin' adesso s'è vsato di fare; ma secondo
la legge, o sia ragion commune, ne' beni de' Morti, siano an-
teposti gli anteriori, a' posteriori.

Come si debbe fare l'Indentario de gli Spogli.

I L M E D E S I M O C A R D I N A L E
G R A N M A E S T R O.

Determiniamo, ch' ogni volta, che'l Riceuitore, o'l Pro-
curatore del Commun Tesoro, o chi da loro a questo
effetto

Così nello sta-
tuto 40 del co-
mun Tesoro.